

Contratto normale di lavoro per i centri fitness

Campo di applicazione

Art. 1

Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.

Importo del salario minimo

Art. 2

¹Salari orari minimi di base:

- istruttore di fitness	fr. 20.09
- personal trainer	fr. 23.23
- club manager	fr. 26.93
- insegnante di corsi di gruppo	fr. 32.45
- impiegati di commercio:	
- impiegato generico	fr. 20.36
- impiegato operativo	fr. 22.02
- impiegato responsabile	fr. 25.00
- addetti alle pulizie (personale non qual.)	fr. 19.57
- addetti alle pulizie (personale qualificato)	fr. 21.99

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3

I salari minimi per il personale addetto al fitness e alle pulizie saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Altre disposizioni

Art. 4

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Validità

Art. 5

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per i centri fitness. Il contratto ha una validità di 3 anni.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri